

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE,
FRACCHIA, BARBERA, LODI FAUSTINI FUSTINI e QUERCIOLI**

(V. Stampato Camera n. 556)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1987*

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:

- a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
- b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia a partire dal 1969;
- c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597.

Art. 2.

1. La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

3. Il Presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

5. In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di

qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.